

PARTE SECONDA

CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA

LIBRO PRIMO

Della legge penale militare di guerra in generale

TITOLO I

Della legge penale militare di guerra e della sua applicazione

209. *Nozione della legge penale militare di guerra.* — La legge penale militare di guerra comprende, oltre questo codice, ogni altra legge speciale, o provvedimento che abbia valore di legge, in materia penale militare attinente alla guerra.

210. *Pubblicazione delle leggi di guerra quando le forze armate dello stato si trovano all'estero.* — Le leggi di guerra emanate quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero, sono pubblicate nei modi stabiliti da esse, o, in mancanza, dal comandante delle forze medesime; e divengono immediatamente obbligatorie, salvo che le leggi stesse dispongano diversamente,

211. *Legge penale militare di guerra in relazione al tempo.* — La legge penale militare di guerra si applica per i reati da essa preveduti, commessi, in tutto o in parte, dal momento della dichiarazione dello stato di guerra fino a quello della sua cessazione.

212. *Legge penale militare di guerra in relazione ai luoghi.* — La legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, quando essi siano commessi nei luoghi che sono in stato di guerra o sono considerati tali.

213. *Nozione della qualità di « militare ».* — La legge penale militare di guerra comprende:

a) sotto la denominazione di « militari », quelli dell'Esercito Nazionale e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari;

b) sotto la denominazione di « forze armate dello Stato », le forze dell'Esercito Nazionale e i corpi militari che a norma di legge acquistano la qualità di « forze armate dello Stato ».

214. *Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato Somalo.* — I prigionieri di guerra, che si trovano in potere o in custodia dello Stato Somalo, sono soggetti alla legge penale militare di guerra in vigore per i militari somali, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

215. *Reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra.* — Le disposizioni del titolo quarto, libro terzo, di questo codice, relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello Stato Somalo o di un cittadino somalo, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo.

216. *Persone estranee alle forze armate dello Stato.* — Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, la legge penale militare di guerra si applica alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 323, 324, 325, 326 e 327.

217. *Militari di Stati alleati o associati nella guerra.* — 1. Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari somali o da persone estranee alle forze armate dello Stato Somalo a danno di militari o delle forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle forze armate dello Stato Somalo. La osservanza di questa norma è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari somali e alle forze armate dello Stato Somalo.

2. Agli effetti delle disposizioni di questo codice, sotto la denominazione di « Stato alleato » s'intende compreso anche lo Stato associato nella guerra.

218. *Reati commessi da prigionieri di guerra somali, o da altri militari somali all'estero.* — Salve le disposizioni degli articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica per i reati commessi da militari somali prigionieri di guerra presso il nemico a danno di altri militari somali o dello Stato Somalo; e, in caso di mobilitazione generale, anche per i reati commessi in territorio estero da ogni altro militare somalo.

TITOLO II

Della emanazione dei bandi militari

219. *Potere di emanare bandi militari.* — Il comandante supremo ha il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari.

220. Casi di grave e imminente pericolo esterno. — Qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci una parte del territorio dello Stato, l'Autorità, che ha il comando delle forze armate dislocate nella parte medesima, ha il potere di emanare bandi per le materie indicate nell'articolo precedente.

221. Occupazione militare. Corpi di spedizione militare. — Nel caso di occupazione militare di territori oltre i confini dello Stato, sia per ragioni di guerra, sia per altro motivo, il comandante delle forze armate nazionali di occupazione, per provvedere alle necessità inerenti a tale condizione, ha il potere di emanare bandi.

222. Efficacia obbligatoria dei bandi militari. — 1. I bandi emanati a norma degli articoli precedenti hanno valore di legge, nei limiti del comando dell'Autorità che li emana, nel territorio in stato di guerra; o anche fuori per le forze armate mobilitate, dovunque dislocate.

2. I bandi emanati dal comandante delle forze nazionali di occupazione hanno valore di legge anche per le popolazioni dei territori occupati, osservati le convenzioni e gli usi internazionali.

3. Il bando determina i modi della sua pubblicazione.

4. Il bando diviene immediatamente obbligatorio, salvo che nel bando stesso sia diversamente stabilito.

5. Restano ferme le disposizioni di altre leggi, relative al potere di emanare bandi per materie diverse da quelle indicate nell'articolo 219.

TITOLO III

Della cessazione dell'applicazione della legge penale militare di guerra

223. Armistizio. — L'armistizio non sospende l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio

Cessazione della applicazione della legge penale mil. 511

della giurisdizione militare di guerra, salvo che con Decreto Presidenziale sia diversamente disposto.

224. *Cessazione dell'applicazione della legge penale militare di guerra.* — Con la cēssazione dello stato di guerra cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che la legge disponga altrimenti.

225. *Ultrattività della legge penale militare di guerra.* — Per i reati preveduti dalla legge penale militare di guerra, commessi durante lo stato di guerra, si applicano sempre le sanzioni penali stabilite dalla legge suindicata, sebbene il procedimento penale sia iniziato dopo la cessazione dello stato di guerra, e ancorché la legge penale militare di pace e la legge penale comune non preveda il fatto come reato o contenga disposizioni più favorevoli per il reo.

226. *Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato Somalo.* — 1. Anche dopo la cessazione dello stato di guerra, i prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato Somalo sono soggetti alla legge penale militare di guerra per i reati da questa preveduti, fino al momento dell'avvenuto rimpatrio.

2. Per quanto concerne la condizione dei prigionieri di guerra, che alla data della cessazione dello stato di guerra si trovino sottoposti a procedimento di pena, si applicano le convenzioni internazionali.

www.somalilandlaw.com

Military Criminal Code in Peace & War - Legislative Decree No. 2 of 24/12/1963

Part 2: Military Criminal Code in War

LIBRO SECONDO

Dei reati e delle pene militari in generale

TITOLO I

Disposizioni generali

227. *Luogo di esecuzione della pena di morte.* — Durante lo stato di guerra, la pena di morte è eseguita nel luogo determinato dal tribunale che pronunciò la sentenza; salvo che la legge disponga altrimenti.

228. *Diminuzione di pena per gravi lesioni riportate o per atti di valore militare.* — Nel caso di gravi lesioni personali riportate dall'imputato in fatti d'armi o in servizi di guerra, o di atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, la pena stabilita per il reato commesso può essere diminuita nel modo seguente:

a) alla pena di morte con degradazione e a quella dell'ergastolo può sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni;

b) alla pena di morte mediante fucilazione nel petto può sostituirsi la reclusione militare da sei a quindici anni;

c) le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.

229. *Pubblicazione della sentenza di condanna.* — Salvo che il giudice disponga altrimenti, le sentenze di con-

danna alla pena di morte o all'ergastolo, pronunciate dai tribunali militari di guerra per i reati di tradimento, di spionaggio o di diserzione al nemico in presenza del nemico, sono pubblicate per estratto mediante affissione, oltre che nei luoghi indicati nel codice penale militare di pace, anche nel Distretto in cui il militare ebbe l'ultima residenza o dimora.

TITOLO II

Della riabilitazione di guerra

230. *Promozione per merito di guerra o ricompensa al valore.* — I militari, che, per atti di valore personale compiuti in fatti d'armi o in servizi di guerra, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, possono ottenere la riabilitazione, anche se non sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge penale comune.

231. *Partecipazione alla guerra con fedeltà e onore.* — Per i militari, che, pur non avendo conseguito alcuna delle attestazioni di merito o di valore indicate nell'articolo precedente, abbiano adempiuto con fedeltà e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra, i termini stabiliti dalla legge per la concessione della riabilitazione sono computati, ragguagliandosi a un anno ogni trimestre di campagna compiuto, o soltanto iniziato.

232. *Esclusione dalla riabilitazione di guerra.* — Sono esclusi dalla riabilitazione di guerra i militari condannati per alcuno dei reati di tradimento, spionaggio, abbandono di posto in presenza del nemico, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commessi durante lo stato di guerra.

LIBRO TERZO

Dei reati militari in particolare

TITOLO I

Disposizioni generali

233. *Applicazione delle norme del codice penale militare di pace; aumento di pena.* — Nei casi preveduti da questo codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare. Tuttavia, le pene detentive temporanee, stabilite dal codice penale militare di pace, si applicano con l'aumento da un sesto a un terzo, estensibile fino alla metà nei casi gravi; salvo quando l'aumento sia specificatamente disposto da questo codice.

TITOLO II

Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare

Capo I

Del tradimento

234. *Reati contro il Comandante Supremo.* — 1. Il militare, che attentava alla vita, alla incolumità o alla libertà

personale del Comandante Supremo, è punito con la morte con degradazione.

2. In ogni altro caso di offesa, si applicano le pene stabilite per il reato d'insubordinazione dal codice penale militare di pace, aumentata da pena detentiva temporanea dalla metà a due terzi.

235. Abbandono del Corpo per combattere contro lo Stato. — Il militare, che, per combattere contro lo Stato abbandona il Corpo, la nave o l'aeromobile, è punito con la morte con degradazione.

236. Aiuto al nemico. — Il militare, che commette un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato Somalo, è punito con la morte con degradazione.

237. Nocumento alle operazioni militari. — Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, impedisce od ostacola lo svolgimento di attività inerenti alla preparazione o alla difesa militare, è punito, se dal fatto è derivato nocumento alle operazioni di guerra dello Stato Somalo, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

238. Servizio di pilota o guida per il nemico. — Il cittadino e ogni persona al servizio dello Stato, che assume il servizio di pilota o di guida di una nave nemica, di un aeromobile nemico o di qualsiasi altra forza militare nemica, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.

239. Intelligenza o corrispondenza col nemico. — 1. Il militare, che, per favorire il nemico, tiene con esso intelligenza o corrispondenza, è punito con la morte con degradazione.

2. Se le intelligenze o la corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena può essere diminuita.

3. Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorché non accettata, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

240. Agevolazione colposa. — Il militare, che, per colpa, ha reso possibile, o soltanto agevolato la esecuzione del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, è punito, se dal fatto può derivare danno alla situazione politica o militare dello Stato Somalo, con la reclusione militare da tre a dieci anni.

241. Comunicazione illecita con il nemico, senza il fine di favorirlo. — Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, ma senza autorizzazione o contro il divieto dei regolamenti o dei superiori, entra in comunicazione o corrispondenza con una o più persone delle forze armate nemiche o della popolazione dei luoghi appartenenti allo Stato nemico, è punito con la reclusione da uno a sette anni; e, se trattasi di fatto abituale o, comunque, se ricorrono circostanze di particolare gravità, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

242. Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli. — 1. Il militare incaricato di una ricognizione, che fa rapporti non veritieri o reticenti è punito, se dal fatto è derivato un nocumento alle operazioni militari, con la morte con degradazione.

2. Se per colpa sono fatti rapporti inesatti o manchevoli, e da essi è derivato il nocumento indicato nel comma precedente, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

3. Se dal fatto non è derivato nocumento, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione militare fino a un anno, nel caso preveduto dal secondo comma.

243. *Aiuto al nemico nei suoi disegni politici.* — Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero commette un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Somalo, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Capo II

Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari

244. *Spionaggio militare.* — È punito con la morte con degradazione il militare, che, per favorire il nemico, si procura o tenta di procurarsi documenti, oggetti o notizie, che possono compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte o posto militare, di una nave militare o da trasporto, di un aeromobile militare o da trasporto, di un arsenale o altro stabilimento militare, ovvero di zone di adunata, di azione o stazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, o comunque delle forze armate dello Stato; anche senza essersi introdotti nei luoghi suindicati.

2. La stessa pena si applica al militare, che, per procurarsi documenti, oggetti o notizie in favore del nemico, si introduce in alcuno dei luoghi indicati nel comma precedente.

245. *Militare che si introduce travestito in luoghi di interesse militare.* — 1. Il militare, che si introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dello articolo precedente, è punito con l'ergastolo.

2. Se il colpevole prova che il suo travestimento aveva uno scopo diverso da quello di favorire il nemico, la pena è della reclusione militare da uno a quattro anni.

246. *Militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare.* — 1. Il militare delle forze armate nemiche o qualsiasi altra persona al servizio dello Stato nemico, che s'introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell'articolo 244, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

2. Se il colpevole, per travestirsi, ha indossato una uniforme militare somala, la pena è della morte mediante fucilazione nella schiena.

247. *Aiuto o informazioni a spie o ad altri agenti nemici.* — Chiunque dà o procura ricovero, aiuto o informazioni a una spia o ad altro agente nemico, è punito con la morte con degradazione.

248. *Persona sorpresa in prossimità di posti militari o che segue le operazioni militari.* — 1. Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, è trovato, senza giustificato motivo, in prossimità di posti militari, trinceramenti o accampamenti, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, senza autorizzazione, segue le operazioni militari.

249. *Esibizione, pubblicazione, vendita o distribuzione di cose militari.* — Chiunque, senza l'autorizzazione della Autorità militare, esibisce, espone, pubblica, vende o distribuisce fotografie, disegni, modelli o schizzi di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, ovvero delle posizioni delle forze armate dello Stato Somalo o di uno Stato alleato, è punito, se dal fatto può derivare il nocumento enunciato nel primo comma dell'articolo 244, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

250. *Porto o uso abusivo di macchine fotografiche.* — Chiunque, nella zona delle operazioni militari, senza permesso dell'Autorità competente, porta o usa una macchi-

na fotografica di qualsiasi specie, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

251. Rivelazione di segreti militari al nemico. — 1. Il militare, che rivela al nemico, in tutto od in parte lo stato o la situazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, il piano di una operazione o spedizione, gli accampamenti o le posizioni, i segnali di qualsiasi natura, i luoghi di rifornimento, lo stato delle provvigioni in armi, munizioni, combustibili, viveri o denari; o, in generale, comunica al nemico documenti, oggetti o notizie, che possono produrre il nocimento enunciato nel primo comma dell'articolo 224, o comunque favorire le operazioni delle forze armate nemiche, ovvero nuocere alle operazioni militari dello Stato Somalo, è punito con la morte con degradazione.

2. Se dal fatto non può derivare il vantaggio o il nocimento enunciato nel comma precedente, si applica lo ergastolo.

252. Procacciamento di notizie segrete senza il fine di favorire il nemico. — 1. Il militare, che senza il fine di favorire il nemico, si procura, senza l'autorizzazione della Autorità competente, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

253. Rivelazione di segreti militari, senza il fine di favorire il nemico. — 1. Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, comunica o, comunque, rivela documenti, oggetti o notizie, concernenti la forza, la preparazione o

la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

2. Se il colpevole era, per ragione di Ufficio o di servizio, in possesso dei documenti o degli oggetti o a cognizione delle notizie, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

3. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

254. Militare che ottiene le notizie indicate nell'articolo precedente. — Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al militare, che ottiene le notizie o la consegna degli oggetti o documenti in esso indicati.

255. Istigazione od offerta per commettere spionaggio o rivelazione di segreti militari. — 1. Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 244, 247, e 251, ovvero si offre per commetterlo, è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Se l'istigazione o l'offerta si riferisce al reato preveduto dall'articolo 253, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

256. Agevolazione colposa. — Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose indicate negli artt. 244, 251, 252 e 253, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie ivi enunciate, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli stessi, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Capo III

Della illecita raccolta, pubblicazione e diffusione di notizie militari

257. *Procacciamento di notizie riservate.* — Fuori dei casi preveduti dall'art. 244, chiunque si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, la dislocazione o i movimenti delle forze armate, il loro stato sanitario, la disciplina e le operazioni militari e ogni altra notizia che, non essendo segreta, ha tuttavia carattere riservato, per essere stata vietata la divulgazione dalla autorità competente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.

258. *Diffusione di notizie riservate.* — 1. Chiunque diffonde o comunica alcuna delle notizie indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione militare da cinque a venti anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

259. *Agevolazione colposa.* — Chiunque, essendo, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie indicate nell'articolo 257, ha reso possibile o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione del reato ivi preveduto, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

260. *Diffusione di particolari notizie d'interesse militare.* — È punito con la reclusione militare da due a sei anni chiunque, fuori del caso indicato nell'articolo 258, pubblica, mediante la stampa o altro mezzo di diffusione, notizie non comunicate o non autorizzate dal Governo o dai comandi militari, e concernenti:

- a) il numero dei feriti, morti o prigionieri;
- b) le nomine o i mutamenti nei comandi militari;
- c) le previsioni sulle operazioni militari terrestri, marittime o aeree;
- d) gli avvenimenti, che abbiano relazione con le operazioni militari, o con la condotta della guerra in generale.

261. *Divulgazione di notizie diverse da quelle ufficiali.*

— 1. Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, dà, sulle cose indicate negli articoli 257 e 260, notizie diverse da quelle che sono portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dai comandi militari, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto è commesso con il fine di turbare la pubblica tranquillità o di danneggiare altrimenti pubblici interessi, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni.

262. *Divulgazione di notizie false sull'ordine pubblico o su altre cose di pubblico interesse.* — 1. Fuori dei casi preveduti dall'art. 208 del codice penale, chiunque diffonde o comunica, sull'ordine pubblico, sulle economia nazionale o su altre cose di pubblico interesse, notizie non conformi a verità, che possono turbare la pubblica tranquillità o altrimenti danneggiare pubblici interessi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni, se il fatto è commesso con il fine di nuocere alla pubblica tranquillità o ai pubblici interessi.

263. *Comunicazione di notizie mediante corrispondenza.* — Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, spedisce corrispondenze per qualsiasi destinazione, contenenti alcuna delle notizie indicate negli articoli 257, 260 e 262, è punito,

per ciò solo, indipendentemente dalla avvenuta consegna al destinatario, con la reclusione militare fino a un anno.

264. *Notizie sulle operazioni militari degli Stati belligeranti.* — Quando negli articoli precedenti si fa riferimento a notizie concernenti le operazioni militari, si intendono per tali le operazioni, sia dello Stato Somalo, sia degli altri Stati belligeranti, ancorché nemici.

265. *Pubblicazione di critiche o di scritti polemici.* — Chiunque, durante lo stato di guerra, pubblica critiche o scritti polemici sulle operazioni militari o sull'andamento della guerra, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

266. *Reati commessi in luoghi che non sono in stato di guerra.* — Fuori del caso indicato nell'art. 263, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando i reati da essi preveduti siano commessi in luoghi che non sono in stato di guerra.

Capo IV

Disposizioni comuni ai capi precedenti

267. *Fine di favorire lo Stato Somalo.* — 1. Per i reati preveduti dai capi precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato Somalo.

2. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

268. *Omesso rapporto.* — 1. Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti dai capi precedenti e per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente

rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

2. Se il colpevole è un ufficiale si, applica la reclusione militare da due a quattro anni.

269. Parificazione degli Stati alleati. — Le pene stabilite dagli articoli 235 e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato con lo Stato Somalo.

Capo V

Dell'arruolamento illecito di guerra

270. Nozione del reato; sanzione penale. — 1. Chiunque induce un militare a passare al nemico, ovvero gliene facilita i mezzi, è punito con la morte con degradazione.

2. La stessa pena si applica a chiunque arruola o arma, per il nemico o per insorgere contro lo Stato Somalo, qualunque persona, ancorché estranea alle forze armate dello Stato.

Capo VI

Del disfattismo militare

271. Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità. — 1. Chiunque commette un fatto diretto a indurre il Governo Somalo alla sospensione delle ostilità o alla cessazione della guerra è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. Se il fatto è commesso da un militare, la reclusione non è inferiore a quindici anni.

3. Se più persone, per il fine suindicato, insorgono in armi, si applica la pena di morte con degradazione.

272. *Denigrazione della guerra.* — 1. Fuori dei casi preveduti dall'art. 208 del codice penale, chiunque, a fine di denigrare la guerra, pubblicamente, fa atti di vilipendio o profferisce parole di disprezzo o invettive contro la guerra, la condotta o le operazioni di essa, ovvero contro le forze armate dello Stato o coloro che vi appartengono, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. La stessa pena si applica, quando le espressioni di denigrazione o le parole di disprezzo o le invettive sono contenute in corrispondenze spedite da militari o dirette a militari per qualsiasi destinazione, indipendentemente dalla avvenuta consegna al destinatario.

3. Se il colpevole è un ufficiale, la pena è aumentata.

273. *Omessa consegna di manifesti o altre cose, diffusi dal nemico.* — È punito con la reclusione militare fino a un anno chiunque, avendo raccolto manifesti, manoscritti, stampati o altri oggetti lasciati, o comunque diffusi dal nemico, o essendone comunque venuto in possesso, non ne fa immediata consegna ai suoi superiori, se militare, ovvero alla Polizia o ad altra pubblica Autorità.

Capo VII

Della sedizione militare

274. *Accordo di militari per commettere reati contro la fedeltà o la difesa militare.* — 1. Se più militari si accordano per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, alla incolumità o alla libertà personale o di offesa alla libertà, preveduti dall'art. 234 ovvero alcuno dei reati pre-

veduti dagli articoli 235, 236, 244, 251 e 271, ciascuno di essi è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. Non è punibile il militare, che recede dall'accordo prima che sia cominciata la esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di accordo di più militari per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale, indicati nell'art. 64 del codice penale militare di pace.

275. Omesso rapporto. — 1. Il militare, che, avendo avuto notizia del reato preveduto dal primo comma dello articolo precedente, omette o ritarda di farne rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

2. Se il colpevole è un ufficiale, la pena è aumentata.

Capo VIII

Della illecita navigazione aerea

276. Sorvolo arbitrario del territorio dello Stato. Inottemperanza agli ordini dell'Autorità Militare. — 1. Chiunque, senza autorizzazione, con qualsiasi apparecchio o mezzo di locomozione aerea, vola o s'innalza sul territorio dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà, se il colpevole non obbedisce alla intimazione di discendere, o a qualsiasi altro ordine dell'Autorità militare.

Capo IX

Della comunicazione all'estero d'invenzioni interessanti la difesa militare

277. *Nozione del reato; sanzione penale.* — 1. Chiunque, senza autorizzazione dell'Autorità competente, comunica o tenta di comunicare all'estero, direttamente o indirettamente, per qualsiasi motivo e sotto qualsiasi forma, invenzioni, ancorché non brevettate, che concernono materiale bellico, o interessano comunque la difesa militare, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.

2. La stessa pena si applica a chi agevola la comunicazione all'estero.

3. Chiunque non usa tutti i mezzi di cui può disporre, per impedire la comunicazione all'estero, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

4. Se il colpevole di alcuno dei fatti suindicati è lo stesso autore o titolare dell'invenzione o persona in essa comunque interessata, la reclusione militare non è inferiore a due anni.

5. Se la comunicazione all'estero è avvenuta o è stata agevolata per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

Capo X

Della violazione di ordinanze o di altri provvedimenti militari

278. *Nozione del reato; sanzione penale.* — È punito con la reclusione militare fino a due anni, se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque non osserva le ordinanze emanate o, in generale, i provvedimenti adottati dalla Autorità militare per assicurare la difesa militare, e,

specialmente, per regolare nei luoghi in stato di guerra:

- a) l'accesso, la circolazione, il transito o il soggiorno;
- b) i modi di protezione contro incursioni aeree nemiche;
- c) le segnalazioni diurne e notturne;
- d) il possesso di colombe viaggiatrici;
- e) l'uso di apparecchi telefonici radiotelefonici, radiotelegrafici, aeronautici e simili;
- f) l'esercizio della caccia e della pesca.

TITOLO III

Dei reati contro il servizio di guerra

Capo I

Della violazione di doveri inerenti al comando

279. *Abbandono del comando.* — 1. Il comandante, che, senza giustificato motivo, abbandona o cede il comando durante il combattimento o in presenza del nemico, ovvero in circostanze tali da compromettere la sicurezza di forze militari, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

2. Se il fatto è commesso in qualsiasi altra circostanza di pericolo, il comandante è punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

3. Se il fatto è commesso fuori delle circostanze indicate nei commi precedenti, si applica la reclusione militare fino a due anni.

4. La condanna importa la rimozione.

5. Agli effetti della legge penale militare, il reato s'intende commesso « durante il combattimento », se il fatto che lo costituisce è commesso mentre l'azione bellica si svolge, o quando essa sta per cominciare.

280. Inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico. — Il comandante, che, fuori del caso di necessità, attacca il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

281. Inosservanza di speciali doveri inerenti al comando. — 1. È punito con la reclusione militare da uno a sette anni il comandante di un corpo di truppa ovvero di una o più navi militari o di uno o più aeromobili militari:

a) che, senza speciali istruzioni contrarie, o senza giustificato motivo, omette di attaccare il nemico o evita il combattimento, ovvero non presta il necessario soccorso ad altra truppa o nave militare, o ad altro aeromobile militare, che si trovi in combattimento o sia inseguito dal nemico;

b) che, senza essere obbligato da speciali istruzioni o, comunque, senza giustificato motivo, sospende l'inseguimento o la caccia di un nemico battuto o di navi militari o mercantili, ovvero di aeromobili militari o civili, in fuga;

c) che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere una o più navi ovvero uno o più aeromobili, che abbiano bisogno di assistenza in caso di pericolo, o rifiuta a navi della marina mercantile nazionale o alleata o ad aeromobili nazionali o alleati l'assistenza o la protezione, che sia in grado di dare.

2. La condanna importa la rimozione.

282. Comandante che si lascia sorprendere dal nemico. — 1. Il comandante, che, per colpa, si lascia sorprendere dal nemico, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

2. La condanna importa la rimozione (284).

283. Omissione di provvedimenti per la difesa militare. — 1. Il comandante che, per colpa, omette di prov-

vedere ai mezzi necessari alla difesa del forte, della piazza, della opera, del posto, della nave o dell'aeromobile, di cui ha il comando, ovvero trascura di porli in stato di resistere al nemico, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. La reclusione militare è da uno a cinque anni, se dal fatto è derivato danno al servizio militare.

3. La condanna importa la rimozione (284).

284. Circostanze aggravanti. — 1. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, si applica la reclusione militare:

a) da due a sette anni, se dal fatto è derivata la impossibilità di eseguire un'operazione di guerra, di attaccare il nemico o di resistere ad esso;

b) da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto è derivata la perdita del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile.

2. La condanna importa la rimozione.

285. Omessa esecuzione di un incarico. — 1. Il comandante, che, senza giustificato motivo, non esegue un ordine di operazione militare o, comunque, un incarico affidatogli, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

2. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

3. Se l'ordine o l'incarico non è eseguito per colpa, la pena è della reclusione militare da uno a sette anni.

4. La condanna importa la rimozione.

286. Inosservanza di istruzioni ricevute. — 1. È punito con la reclusione militare fino a cinque anni il militare incaricato di una spedizione o di una missione, che non

ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, se il fatto ha pregiudicato l'esito della spedizione o della missione.

2. Se l'incarico è stato male eseguito per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

287. Omissione di cautele nella custodia di documenti, corte di bordo o simili. — Il comandante, che, nel caso di cattura o di resa, non usa tutte le cautele necessarie per sottrarre al nemico un piego ricevuto con la condizione di aprirlo in tempo o in luogo determinato, ovvero per impedire che cadano in potere del nemico le carte di bordo o altri documenti, che possono facilitare al nemico il modo di meglio difendersi o di maggiormente nuocere, è punito con la reclusione militare da due a otto anni.

Capo II

Della resa

288. Resa. — È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che cede il forte, la piazza, l'opera, il posto, l'aeromobile, o ammaina la bandiera della nave, o comunque dà il segnale della resa, senza avere esaurito i mezzi estremi di difesa o di resistenza e senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore.

289. Resa colposa. — 1. Il comandante, che, omettendo, per colpa, di provvedere ai mezzi necessari alla difesa e alla resistenza contro il nemico, ha cagionato la resa, è punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

2. Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è diminuita.

290. *Resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati.* — Se la resa è avvenuta per causa di disobbedienza, di ammutinamento o di rivolta, il comandante e gli ufficiali, che non hanno fatto uso dei mezzi di cui potevano disporre, per costringere i loro dipendenti a compiere il proprio dovere, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni; ferme le disposizioni dell'art. 122 del codice penale militare di pace.

291. *Resa in campo aperto.* — 1. È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante di un corpo o reparto di truppa, che, in campo aperto, capitola o si arrende, senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore.

2. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare da due a quindici anni.

292. *Violata solidarietà in caso di resa.* — Il comandante, che, nel caso di resa, separa la propria sorte o degli ufficiali da quella degli altri militari, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Capo III

Della codardia

293. *Manifestazioni arbitrarie per arrendersi.* — Il militare, che, durante il combattimento, senza ordine del comandante, ammaina la bandiera o dà altrimenti il segnale di arrendersi o di cessare il fuoco, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto (298).

294. *Incitamento alla resa.* — Il militare, che, durante il combattimento, senza ordine del comandante, incita a

cessare il fuoco o ad ammainare la bandiera, o comunque alla resa, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni (296, 298).

295. Manifestazioni di codardia. — 1. Il militare, che, durante il combattimento o in caso di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o produrre il disordine nelle truppe o negli equipaggi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

2. Se lo spavento o il disordine si produce, la reclusione militare è da tre a dieci anni.

3. La condanna importa la rimozione (296, 298).

296. Circostanza aggravante. — Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se dal fatto è derivato nocumento al buon esito del combattimento o alla resistenza delle truppe o degli equipaggi, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

297. Sbandamento e altri fatti illeciti durante il combattimento. — È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il militare, che, durante il combattimento:

a) si sbanda o comunque si allontana, ovvero eccita altri ad allontanarsi;

b) si sottrae al combattimento, mettendosi in stato di ubriachezza, mutilandosi, procurandosi infermità o imperfezioni, o simulandole; ovvero compiendo altri atti o usando altri modi fraudolenti;

c) getta o deteriora le armi e le munizioni;

d) rifiuta di marciare contro il nemico o di compiere un servizio o altra operazione di guerra; ovvero non fa tutta la possibile difesa, o si arrende al nemico, senza avere esaurito gli estremi mezzi di resistenza (298).

298. Fatti collettivi. — 1. Se alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti è commesso da più militari riu-

niti, la pena di morte si applica soltanto a quelli che hanno determinato il fatto, e gli altri sono puniti con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

2. La condanna importa la rimozione.

299. Omesso impedimento di sbandamento o di altri fatti di codardia. — Il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 297, che si commette in sua presenza, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

300. Mutilazione o simulazione di infermità. — 1. Fuori dei casi preveduti dalla lettera b) dell'articolo 297, i reati di mutilazione e di infermità, commessi durante lo stato di guerra, sono puniti secondo le disposizioni degli articoli 141 e 147 del codice penale militare di pace, con lo aumento dalla metà a due terzi delle pene ivi stabilite.

2. Le stesse disposizioni si applicano agli iscritti di leva e ai militari in congedo, che commettono i fatti costituenti i reati suindicati nello stato di leva o di congedo, ancorché posteriormente non si verifichi la loro chiamata in servizio alle armi.

3. I militari in congedo assoluto, che, durante il congedo, commettono uno dei fatti indicati nel primo comma, sono puniti con le stesse pene, se sono chiamati in servizio alle armi.

301. Farudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati. — 1. Chiunque, con abuso di autorità, con false attestazioni o con altri mezzi fraudolenti, procura indebitamente a un militare, idoneo alle fatiche di guerra, la non assegnazione ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del

suo corpo o della sua specialità, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

2. La pena è:

a) della reclusione militare da tre a cinque anni, se il colpevole è pubblico ufficiale, medico, chirurgo o altro esercente una professione sanitaria;

b) della reclusione militare da cinque a dieci anni, se il colpevole è un ufficiale.

3. Il militare, che, con alcuno dei mezzi indicati nel primo comma, ottiene indebitamente di non essere assegnato ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialità, è punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.

302. *Fraudolenta esonerazione dal servizio alle armi.*

— 1. Chiunque, avendo, per ragione del suo ufficio, facoltà di fare richiesta di temporanea esonerazione dal servizio alle armi di militari in congedo richiamati, ovvero di rilasciare dichiarazioni che a detta esonerazione si riferiscono, attesta falsamente circostanze di fatto, che possono dare motivo alla esonerazione stessa, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, avendo obbligo di dimettere i militari che fruiscono di esonerazioni temporanee, o di denunciare la cessazione delle condizioni che avevano fatto motivo alla esonerazione, omette di farlo nel tempo stabilito.

3. Il militare, che fruisce della esonerazione temporanea ottenuta con mezzi illeciti, è punito, per il solo fatto della esonerazione, con la reclusione militare da tre a cinque anni.

303. *Violazione, a causa di codardia, dei doveri militari.* — Il militare, che, per timore di un pericolo personale, viola alcuno dei doveri attinenti al servizio o alla

disciplina, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due anni.

Capo IV

Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna

304. Abbandono del posto durante il combattimento.

— 1. Il militare, che, durante il combattimento, abbandona il posto, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

2. Se al fatto hanno preso parte più militari, si applicano le disposizioni dell'articolo 298.

305. Comandante che non tiene il posto di combattimento. — 1. È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che non tiene la nave o l'aeromobile al posto di combattimento assegnatogli.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a dodici anni.

306. Separazione del capo. — 1. Il comandante di una frazione qualsiasi delle forze navali o aeree, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore o da altro giustificato motivo a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

2. Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto, se il fatto è commesso durante il combattimento o in presenza del nemico.

3. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.

4. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti indicati nei commi precedenti.

307. Abbandono di convoglio. — 1. Il comandante della scorta di un convoglio, che lo abbandona, è punito con la reclusione militare da sette a quindici anni.

2. Se, a causa del fatto, il convoglio o parte di esso è caduto in potere del nemico, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

308. Separazione dal convoglio. — Il comandante della scorta di un convoglio, che rimane, per colpa, separato da tutto il convoglio o da parte di esso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

309. Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta. — 1. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.

2. Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì:

a) ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee telefoniche, telegrafiche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;

b) ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.

4. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

310. Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di guardia o di servizio. — 1. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, il militare, che abbandona il posto dove si trova di guardia o di servizio, oppure viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

2. Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la reclusione militare è da sette a dieci anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave o dello aeromobile, ovvero di militare, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

311. Omesso raggiungimento del posto. — 1. Il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge, in caso di allarme o di chiamata a raccolta, il posto di combattimento, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni; e, se l'assenza perdura durante il combattimento, con la morte mediante fucilazione nel petto.

2. Fuori delle circostanze prevedute dal comma precedente, il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge il posto in caso di allarme o di chiamata a raccolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni; e, se il fatto è commesso in presenza del nemico, con la reclusione militare da tre a sette anni.

312. Procurata evasione di un prigioniero di guerra. Colpa del custode. — 1. Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di un prigioniero di guerra, che ne procura o facilita la evasione, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

2. Se la evasione del prigioniero di guerra avviene per colpa (24 c.p.) del militare incaricato della scorta, vigilanza, o custodia, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni.

313. Abbandono della nave o dell'aeromobile. — Il pi-

lota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da due a sette anni.

2. Se il fatto è commesso in caso di pericolo, la reclusione è da cinque a quindici anni; e, se è commesso in presenza del nemico, la pena è dell'ergastolo.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a chi esercita, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.

Capo V

Della violazione di corrispondenza militare

314. Apertura, soppressione, falsificazione, alterazione od omessa consegna di ordini o dispacci. — 1. Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da tre a dieci anni.

2. La stessa pena si applica al militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.

3. Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

315. Omessa distruzione di ordini o dispacci in caso di pericolo di cattura. — Il militare, che, trovandosi in pericolo di cadere in potere del nemico, omette di distruggere un ordine scritto o un dispaccio, che era incaricato

di portare, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni (317).

316. Smarrimento colposo di ordini o dispacci. — Il militare, che, per colpa (24 c.p.), smarrisce un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni (317).

317. Circostanze attenuanti. — Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

318. Rivelazione del contenuto di ordini o dispacci. — Il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che rivela il contenuto di un ordine o di un dispaccio inerente al servizio, affidatogli per la trasmissione, per la ricezione o per il recapito, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se trattasi di un segreto attinente al servizio, con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

Capo VI

Del reato di ubriachezza

319. Ubriachezza procurata per sottrarsi a un servizio. — 1. Fuori del caso preveduto dalla lettera b) dell'articolo 297, il militare, che, per sottrarsi all'adempimento di un servizio, si pone in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

2. Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.

3. Se il fatto è commesso da un militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena è aumentata.

4. La condanna importa la rimozione.

320. *Ubriachezza in servizio.* — 1. Il militare, che, comandato per qualsiasi servizio, si pone, ancorché per colpa, in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

3. Se il fatto è commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena è aumentata.

4. La condanna importa la rimozione.

321. *Ubriachezza fuori del servizio.* — Fuori delle circostanze prevedute dagli articoli precedenti, il militare, che è in stato di ubriachezza, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

322. *Alterazione psichica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti.* — Agli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti, allo stato di ubriachezza è equiparato lo stato di alterazione psichica determinato dall'azione di sostanze stupefacenti.

Capo VII

Dei reati contro militari in servizio

323. *Forzata consegna.* — Il militare, che, in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

2. Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o

più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

3. Se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito una operazione militare, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

324. Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta. — 1. Il militare, che non ottempera alla ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

2. Si applica la reclusione militare da due a cinque anni al militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta.

325. Violenza a sentinella, vedetta o scolta. — 1. Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

2. Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni, e, se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

3. Nei casi indicati nei commi precedenti, se il fatto costituisce un più grave reato preveduto dalla legge penale comune, si applicano le pene da questa stabilite. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

326. Offese a persone in servizi speciali. — Le disposizioni dei tre articoli precedenti e quelle dell'articolo 127 del codice penale militare di pace, relative al reato di resi-

stenza alla forza armata, si applicano anche nel caso in cui alcuno dei fatti ivi preveduti sia commesso contro:

a) i militari o gli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;

b) i militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con conseguenze determinate.

327. *Impedimento a portatori di ordini militari.* — 1.

Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare ovvero sottrae dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da dieci a venti anni.

2. Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

Capo VIII

Dei reati di assenza dal servizio

Sezione I

Della diserzione

328. *Diserzione al nemico.* — Il militare, che passa al nemico, o che, a fine di passare al nemico, abbandona, in presenza di questo, il corpo, la nave o l'aeromobile, è punito con la morte con degradazione (341).

329. *Diserzione in presenza del nemico.* — Il militare, che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, o

essendo comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, si allontana, senza autorizzazione, dal reparto o dal posto di lavoro, è considerato immediatamente disertore, ed è punito con la morte mediante fucilazione nel petto (341).

330. *Mancata presentazione o mancato ritorno al reparto o al posto di lavoro, in presenza del nemico.* — 1. commette il reato di diserzione, ed è punito con la morte mediante fucilazione nel petto, il militare:

a) che, essendo destinato a un reparto in presenza del nemico, non lo raggiunge, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso;

b) che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, e, trovandosi legittimamente assente, non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.

2. Le stesse disposizioni si applicano al militare, che, comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, non raggiunge il posto di lavoro o non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso (341).

331. *Diserzione fuori della presenza del nemico.* — 1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, tenuto conto della durata dell'assenza, il militare:

a) che, essendo in servizio alle armi, si allontana senza autorizzazione dal reparto e ne rimane assente per un giorno;

b) che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.

2. La condanna importa la rimozione (333, 334, 341).

332. *Diserzione reiterata.* — 1. La pena stabilita dall'articolo precedente è aumentata da un terzo alla metà per il militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la seconda volta il reato di diserzione.

2. Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto al militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la terza volta il reato di diserzione (341).

333. *Circostanza aggravante: passaggio all'estero.* — Se il colpevole, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena stabilita dall'articolo 331 è aumentata.

334. *Circostanza aggravante: diserzione previo accordo.* — 1. La pena stabilita dall'articolo 331, è aumentata da un terzo alla metà, quando la diserzione sia commessa da tre o più militari, previo accordo.

2. Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto a coloro che hanno promosso od organizzato la diserzione.

335. *Diserzione immediata.* — 1. Le pene stabilite dagli articoli 331, 332, 333 e 334, si applicano altresì nei casi di diserzione immediata, previsti dall'articolo 133 del codice penale militare di pace.

2. Nel caso previsto dalla lettera e) dell'articolo 133 del codice penale militare di pace, le pene indicate nel comma precedente si applicano altresì alla persona che si sostituisce al militare disertore. Tuttavia, la pena può essere diminuita (341).

Sezione II

Della mancanza alla chiamata

336. *Nozione del reato; sanzione penale.* — 1. Nel caso di mobilitazione, o durante lo stato di guerra, l'iscritto di

leva arruolato o il militare in congedo, che, senza giusto motivo, non si presenta alle armi nei due giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni, tenuto conto della durata dell'assenza.

2. La condanna importa la rimozione (341).

337. *Circostanza aggravante: passaggio all'estero.* — Nel caso preveduto dall'articolo precedente, se il colpevole, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

338. *Iscritto di leva o militare in congedo che si fa sostituire.* — L'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi indicati nell'art. 336, non si presenta, facendosi sostituire, è considerato immediatamente mancante alla chiamata, ed è punito con la pena stabilita dall'articolo stesso, aumentata dalla metà a due terzi (341).

339. *Persona che sostituisce l'iscritto di leva o il militare in congedo chiamato alle armi.* — Nel caso preveduto dall'articolo precedente, colui che si sostituisce alla persona chiamata in servizio alle armi è punito con la pena ivi stabilita. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

Sezione III

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti

340. *Diserzione o mancanza alla chiamata, dichiarata dal comandante.* — Nei casi preveduti dall'art. 330, dalla lettera b) dell'art. 331 e dall'art. 336, il comandante del corpo da cui dipende il militare assente ha facoltà, se ricorrono particolari circostanze, di dichiararlo disertore o mancante alla chiamata, dopo ventiquattro ore di assenza.

341. *Circostanza attenuante.* — Nei casi preveduti dalle sezioni precedenti, le pene stabilite per i reati di diser-

zione e di mancanza alla chiamata possono essere diminuite, se il colpevole si costituisce prima che siano trascorsi dieci giorni di assenza.

Capo IX

Del danneggiamento di opere o altre cose militari

342. Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari. — 1. È punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, nei luoghi in stato di guerra:

a) rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, macchinari o altri ordigni di guerra, linee o apparecchi telegrafici, radiotelegrafici o telefonici o simili, ovvero lavori o altre opere di difesa militare, chiusure, recinti e simili, costruiti per uno scopo militare o ad esso destinati;

b) getta o rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le armi o le munizioni.

2. Si applica la pena di morte con degradazione, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

343. Rimozione, distruzione od omissione di segnali, cartelli e simili. — Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o fa mancare i segnali, cartelli o apparecchi collocati per la sicurezza delle linee o vie terrestri, marittime o aeree di comunicazione o trasporto, o destinati in generale, a un pubblico servizio, è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

344. Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione. — 1.

Chiunque uccide o deteriora colombi viaggiatori o altri animali adibiti al servizio militare di comunicazione, o ne cagiona la dispersione, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio militare di comunicazione o di segnalazione eseguito con tali mezzi, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a un anno.

345. *Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione di navi mercantili o di aeromobili civili.* — 1. Chiunque distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi mercantili o aeromobili civili, comunque destinati ai trasporti o alle pubbliche comunicazioni, ovvero ne ritarda la navigazione, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno; e, se dal fatto è derivato pericolo per la vita delle persone, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la reclusione militare è da uno a sette anni.

3. Se il fatto è commesso durante il viaggio della nave o dell'aeromobile, ovvero all'estero, le pene suindicate sono aumentate.

4. Se il colpevole è l'armatore o il capitano o altra persona dell'equipaggio, le pene medesime sono aumentate dalla metà a due terzi.

Capo X

Dell'inadempimento e della frode in forniture militari

346. *Inadempimento di contratti di forniture militari.* — 1. Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura o di appalto, fa manca-

re, in tutto o in parte, cose od opere destinate ai bisogni delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (194, 280 c.p.).

2. Se la fornitura è soltanto ritardata, si applica la reclusione militare da uno a sette anni.

3. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a un anno.

4. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato lo inadempimento del contratto di fornitura.

347. Frode in forniture militari. — 1. Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose od opere indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni (195, 181 c.p.).

2. Se dalla frode è derivato grave nocumento alla salute dei combattenti ovvero alle operazioni militari, la pena è dell'ergastolo; e, se ricorrono inoltre circostanze di particolare gravità, della morte con degradazione.

Capo XI

Disposizioni relative all'uso dell'uniforme e dei distintivi militari

348. Uso indebito dell'uniforme e dei distintivi militari. — 1. Chiunque abusivamente porta in pubblico l'uniforme o i segni distintivi di grado delle forze armate dello Stato Somalo, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

2. Se il colpevole è un militare, si applica la reclusione militare da sei mesi a due anni.

TITOLO IV

Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra

Capo I

Disposizioni generali

349. *Disposizioni del Comandante Supremo. Condizioni di reciprocità.* — I reati preveduti dal capo secondo, dalla sezione prima del capo terzo e dal capo sesto di questo titolo, quando sono commessi da cittadini somali contro lo Stato nemico o i sudditi di esso, sono punibili in seguito a disposizione del Comandante supremo, o solo in quanto lo Stato nemico garantisca parità di tutela penale allo Stato Somalo e ai suoi cittadini.

350. *Esecuzione delle condanne contro militari nemici.* — Nella esecuzione delle condanne pronunciate da tribunali militari di guerra somali contro militari nemici o altre persone appartenenti alle forze armate nemiche, ovvero contro abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate Somale, si osservano le norme stabilite dal codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene; sostituendo per i militari le pene militari alle comuni, e per i non militari, le pene comuni alle militari.

Capo II

Degli atti illegittimi o arbitrari di ostilità

351. *Atti di ostilità commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti.* — 1. Chiunque compie atti di guerra

contro lo Stato Somalo o a danno delle sue forze armate od opere o cose militari, senza avere la qualità di legittimo belligerante, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

2. Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano l'entità del fatto o la responsabilità del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

352. Prolungamento arbitrario delle ostilità. — Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, prolunga le ostilità, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione di armi, di un armistizio o della conclusione della pace, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

353. Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilità. — Il comandante, che, avendo ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, omette, per colpa, di disporre prontamente che le forze militari dipendenti dal suo comando cessino dalle ostilità, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare da uno a dieci anni.

354. Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio. — Il comandante, che, fuori dai casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, commette, durante la sospensione d'armi o l'armistizio, atti di ostilità contro il nemico, con il quale fu stipulata la sospensione d'armi o l'armistizio, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

2. La pena è della morte mediante fucilazione nel petto, se gli atti hanno esposto lo Stato alla ripresa delle ostilità.

355. *Passaggio arbitrario delle linee dell'armistizio.* — Chiunque, senza autorizzazione, passa o tenta di passare le linee dell'armistizio, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

356. *Atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato.* — 1. Il comandante, che, senza autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

2. Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato Somalo, i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da cinque a dodici anni.

3. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.

4. Se gli atti sono tali da esporre lo Stato Somalo al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dodici anni.

5. Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

6. La condanna importa la rimozione.

357. *Eccesso colposo.* — 1. Nei casi indicati dagli articoli 352, 354 e 356, se il comandante eccede colposamente i limiti della autorizzazione o della necessità, alla pena di morte è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

2. Ferma la pena accessoria della rimozione.

Capo III

Degli atti illeciti di guerra

Sezione I

Dell'abuso di mezzi per nuocere al nemico

358. *Comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi di guerra vietati.* — 1. Il comandante di una forza militare, che, per nuocere al nemico, ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, salvo che il fatto sia preveduto come reato da una speciale disposizione di legge.

2. Se dal fatto è derivata strage, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

359. *Uso di mezzi di guerra vietati, da parte di persona diversa dal comandante.* — 1. Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche a chiunque, per nuocere al nemico, adopera mezzi o usa modi vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare.

2. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

360. *Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge.* — Il comandante, che ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia, fuori dei casi in cui questa è consentita dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o non ne ordina la cessazione quando ha ricevuto comunicazione ufficiale che l'avversario ha dato riparazione del fatto illecito, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

361. Violenza proditoria. Resa a discrezione. — 1. Chiunque, violando la legge e le convenzioni internazionali, usa proditoriamente violenza a una persona appartenente allo Stato nemico, è punito con la reclusione da uno a quindici anni, se dal fatto è derivata una lesione personale, e con l'ergastolo, se dal fatto è derivata la morte.

2. Le stesse pene si applicano, se la violenza è usata, ancorché non proditoriamente, sopra la persona di un nemico, che si sia arreso a discrezione.

362. Comandante che omette il preavviso in caso di bombardamento. — È punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze di investimento, che, fuori del caso di necessità delle operazioni militari, omette, prima di cominciare il bombardamento, di fare quanto è possibile per darne comunicazione alle Autorità della piazza nemica, a norma della legge o delle convenzioni internazionali.

363. Comandante che omette di adottare provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che devono essere rispettati. — 1. È punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze d'investimento, che omette di adottare i provvedimenti preveduti dalla legge o dalle convenzioni internazionali per assicurare il rispetto:

a) degli ospedali o di ogni altro edificio o luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, di formazioni sanitarie mobili o di stabilimenti fissi per il servizio sanitario, di navi-ospedale, di navi ospedaliere, di aeromobili sanitari addetti al servizio militare, di monumenti storici o di edifici destinati alle scienze, alle arti, alla beneficenza o all'esercizio di un culto, quando essi non siano in pari tempo adoperati a fini militari e siano designati mediante i segni distintivi preveduti dalle convenzioni internazionali o, comunque, preventivamente comunicati al nemico, e facil-

mente visibili anche a grande distanza e a quota elevata;

b) dei beni degli Stati neutrali e delle sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari, quando non vengono usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale, visibile anche a grande distanza e a quota elevata.

2. La stessa pena si applica al comandante della piazza investita, che omette di designare gli ospedali; i luoghi, i monumenti e gli edifici predetti mediante segni visibili, comunicati al comandante delle forze assedianti a norma della legge o delle convenzioni internazionali.

364. Uso indebito di segni e distintivi di protezione e di bandiere. — 1. È punito con la reclusione militare fino a sette anni chiunque usa indebitamente:

a) i segni distintivi legalmente adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei monumenti, degli edifici e dei beni, indicati nell'articolo precedente;

b) i segni distintivi della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale, delle navi ospedaliere o delle rispettive imbarcazioni, e degli aeromobili sanitari adibiti al servizio militare;

c) i distintivi internazionali di protezione.

d) la bandiera parlamentare.

2. La stessa pena si applica a chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.

365. Vilipendio dei distintivi di protezione. — Chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

366. Costringimento di sudditi nemici a partecipare alle operazioni militari o a favorirle. — 1. Il militare, che,

nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato Somalo, o in qualsiasi altro luogo, costringe un suddito nemico a partecipare ad azioni di guerra contro il proprio paese, ovvero a favorirne in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito con la reclusione militare non inferiore a tre anni.

2. La disposizione del comma precedente non si applica, se il fatto è commesso contro sudditi nemici, che possiedono in pari tempo la nazionalità somala, o che, comunque, siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge sulla cittadinanza.

367. Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reato di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra. — Il comandante, che, fuori del caso di pericolo imminente per la sicurezza delle forze armate o per la difesa militare dello Stato, ordina che, senza previo regolare giudizio, sia immediatamente passata per le armi una persona colta in flagranza di spionaggio o di un reato contro le leggi e gli usi della guerra, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

368. Violazione di salvaguardia o di salvacondotto. —

1. Chiunque, senza giustificato motivo, usa violenza contro persona protetta da salvaguardia o da salvacondotto, oppure arbitrariamente s'introduce in alcuno dei luoghi protetti da salvaguardia, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. Agli effetti della legge penale militare, i militari in servizio di salvaguardia sono considerati sentinelle.

Sezione II

Degli atti illeciti contro persone private nemiche o a danno di beni nemici

369. Violenza di militari somali contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari somali.

— 1. Il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

2. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.

3. Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato Somalo, i quali usano violenza contro alcuna delle persone ad esse appartenenti.

370. *Saccheggio.* — Chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio in città o in altri luoghi, ancorché presi di assalto, è punito con la morte con degradazione (414).

371. *Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico.* — 1. Chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica la pena di morte con degradazione.

3. Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di monumenti storici, di opere d'arte o scientifiche, ovvero di stabilimenti destinati ai culti, alla beneficenza, alla istruzione, alle arti o alle scienze, ancorché appartenenti allo Stato nemico (414).

372. *Busca.* — 1. Il militare o altra persona al servizio o al seguito delle forze armate dello Stato, che, dando-

si alla busca, s'impossessa, senza necessità o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamenti, ovvero se li fa consegnare, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso in riunione di due o più persone la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Se è usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a otto anni.

373. *Omissione impedimento della busca.* — L'ufficiale o il sottufficiale, che non adopera tutti i mezzi di cui può disporre per impedire il fatto preveduto dall'articolo precedente, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Capo IV

Della violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario

374. *Omissione assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi.* — 1. È punito con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario, che, durante o dopo il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari o alle altre persone regolarmente al seguito delle forze armate belligeranti, che siano infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici.

2. Se alcuno dei fatti suindicati è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sette anni.

375. *Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addettovi.* — Chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale, navi ospedaliere o rispettive imbarcazioni, aeromobili sanitari addetti al servizio mi-

litare e ogni altro luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, ovvero contro il personale addettovi, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la pcna della reclusione militare non inferiore a dieci anni.

376. Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi.

— 1. Chiunque usa maltrattamenti contro infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. Se i maltrattamenti sono gravi, o trattasi di sevizie, la reclusione non è inferiore a dieci anni; e, se il fatto è inoltre commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applica l'ergastolo.

3. Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago (414).

377. Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi. — 1.

Chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza contro la persona, la reclusione non è inferiore a dieci anni.

3. Se il colpevole è un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, ferito, o naufrago, si applica:

a) la reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma;

b) l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma.

4. Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito, o del naufrago (414).

378. Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto. — 1. Fuori del caso preve-

duto dall'art. 375, chiunque usa violenza contro alcuna delle persone regolarmente addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere rispettate e protette, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. La stessa pena si applica, se il fatto è commesso contro alcuno dei ministri del culto addetti alle forze armate.

3. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

379. Omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o di ministri del culto. — Chiunque, violando le leggi o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia, o comunque trattiene alcuna delle persone indicate nell'articolo precedente quando esse hanno cessato di esercitare le loro funzioni negli ospedali, nelle ambulanze o in altri luoghi dove prestavano servizio, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

380. Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere. — Chiunque mutila o deturpa il cadavere di un militare caduto in guerra, o commette sopra di esso atti di vilipendio, o, comunque, atti di brutalità o di oscenità, ovvero sottrae per intero o in parte il cadavere, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

381. Spoliazione di cadavere o sottrazione di denaro o di altri oggetti. — 1. Chiunque, sul campo di battaglia e a fine di trarne profitto, spoglia un cadavere, o sottrae di dosso al cadavere denaro od oggetti preziosi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

382. *Arbitrario disconoscimento della qualità di legittimo belligerante.* — Il comandante, che, non usando verso i legittimi belligeranti nemici caduti in suo potere, ovvero infermi, feriti o naufraghi, il trattamento preveduto dalla legge o dalle convenzioni internazionali, cagiona grave danno alle persone suindicate, ovvero determina l'uso di rappresaglie, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare non inferiore a tre anni.

Capo V

Dei prigionieri di guerra

Sezione I

Dei reati dei prigionieri di guerra nemici

383. *Disobbedienza.* — 1. Il prigioniero di guerra, di qualsiasi grado, che non obbedisce agli ordini di un militare dello Stato Somalo, ancorché non graduato, incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

2. Si applica la reclusione fino a cinque anni, se il fatto è commesso in circostanze di grave pericolo.

384. *Violenza o minaccia contro militari dello Stato Somalo.* — 1. Il prigioniero di guerra, che usa violenza o minaccia contro un militare dello Stato Somalo, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se il militare suindicato è incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.

2. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite

dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

3. Se, nei casi preveduti dai commi precedenti, la violenza o la minaccia è commessa da tre o più persone riunite, la pena è aumentata.

385. Disobbedienza od offesa al prigioniero di guerra preposto alla disciplina. — Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche se alcuno dei fatti ivi preveduti è commesso da un prigioniero di guerra contro il prigioniero di guerra preposto dall'Autorità militare somala alla disciplina del drappello o reparto di prigionieri di guerra, al quale il colpevole appartiene.

386. Atti di ribellione collettiva. — 1. Sono puniti con la reclusione militare da dieci a venti anni i prigionieri di guerra, che, riuniti in numero di sei o più:

a) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, dato da un superiore;

b) abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi, di rientrare nell'ordine, fatta da un superiore.

2. Si applica la pena di morte, mediante fucilazione nel petto, a coloro che hanno promosso, organizzato, o diretto la ribellione (386, 414).

387. Atti di indisciplina collettiva. — 1. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da tre a dieci anni i prigionieri di guerra, che, riuniti in numero di sei o più:

a) rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un superiore;

b) persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

2. Si applica la reclusione militare da dieci a venti anni a coloro che hanno promosso, organizzato o diretto il fatto.

3. Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo, o a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

4. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto il fatto, nel quale caso la pena è della reclusione militare da due a sette anni (388, 414).

388. *Provocazione.* — Se alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza, ovvero in una minaccia o ingiuria grave, e immediatamente dopo di essa, alla pena di morte è sostituita la reclusione militare non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà (41).

389. *Denominazione di « superiore ».* — Agli effetti dei tre articoli precedenti, sotto la denominazione di « superiore » si intende qualsiasi militare dello Stato Somalo, ancorché non rivestito di un grado, incaricato della scorta, sorveglianza o custodia del prigioniero di guerra nonché il prigioniero di guerra preposto dall'Autorità militare somala alla disciplina di un drappello o reparto di prigionieri di guerra, relativamente ai prigionieri appartenenti al drappello o reparto.

390. *Accordo per commettere atti di ribellione o di indisciplina collettiva. Recesso.* — 1. Quando sei o più prigionieri di guerra si accordano per commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 386 e 387, coloro che parteci-

pano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.

2. Non è punibile, il prigioniero di guerra, che recede dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento.

391. *Manifestazione sediziosa.* — Il prigioniero di guerra, che, comunicando con più prigionieri di guerra, insinua il malcontento contro l'Autorità Militare Somala per l'applicazione del regime dei prigionieri di guerra, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

392. *Ripresa delle armi contro la data fede.* — Il prigioniero di guerra, che, liberato sulla parola d'onore di non partecipare più oltre alle ostilità, riprende le armi contro lo Stato Somalo o alcuno degli Stati alleati, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Sezione II

Dei reati contro i prigionieri di guerra

393. *Sevizie o maltrattamenti.* — Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri di guerra, che, abusando di questa sua qualità, commette, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero di guerra, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.

394. *Vilipendio.* — Il militare, che vilipende un prigioniero di guerra, in sua presenza o per questa sua qualità, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

395. *Violenza, minaccia o ingiuria, in generale.* — 1. Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il mi-

litare, che usa violenza o minaccia o commette ingiuria contro un prigioniero di guerra, è punito con le stesse pene, che la legge stabilisce per tali fatti quando sono commessi da un militare contro un suo inferiore.

2. La stessa disposizione si applica relativamente al prigioniero di guerra preposto dall'Autorità militare somala alla disciplina del drappello o reparto di prigionieri, quando egli commette alcuno dei fatti suindicati contro un prigioniero di guerra del drappello o reparto.

396. Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati. — 1. È punito con la reclusione militare da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più prigionieri di guerra:

a) per costringerli a dare informazioni, che possano compromettere gli interessi della loro patria, ovvero delle forze armate a cui appartengono;

b) per costringerli a lavori che abbiano diretto rapporto con le operazioni della guerra, o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

2. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.

397. Violazione della libertà di religione o di culto. — 1. Ferma l'applicazione delle misure d'ordine prescritte dall'Autorità militare, chiunque arbitrariamente impedisce o turba o comunque limita la libertà di religione o di culto dei prigionieri di guerra, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

398. Sottrazione di denaro o di altri oggetti. — Il militare, che, a fine di trarre profitto per sé o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero di guerra, è

punito con la reclusione fino a cinque anni; e, se il militare suindicato è incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.

Sezione III

Dei reati dei militari somali prigionieri di guerra

399. *Applicazione della legge penale militare di guerra. Aumento di pena per reati contro superiori.* — 1. I militari dello Stato Somalo, che, durante la loro prigionia di guerra, commettono un reato preveduto dalla legge penale militare somala, sono puniti a norma della legge penale militare di guerra.

2. Tuttavia, se trattasi di disobbedienza, ovvero d'ingiuria, minaccia o violenza contro i superiori in grado delle forze armate dello Stato Somalo, anche essi prigionieri di guerra, la pena temporanea detentiva è aumentata da un sesto a un terzo.

400. *Informazioni al nemico.* — Il prigioniero di guerra somalo, che, cedendo alle istigazioni o lusinghe del nemico, gli fornisce notizie circa la forza, le posizioni o le condizioni delle forze armate cui egli appartiene, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni, salvo che il fatto costituisca un più grave reato.

401. *Liberazione sulla promessa di non partecipare alle ostilità.* — Il prigioniero di guerra somalo, che, impegnando la parola d'onore di non partecipare più oltre alle ostilità, ottiene dal nemico di essere liberato dalla prigionia di guerra, è punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.

402. *Omessa presentazione all'Autorità militare.* — Il militare, che, comunque liberato dalla prigionia di guerra,

non si presenta, senza giusto motivo, a un'Autorità Militare somala nei tre giorni successivi a quello in cui è entrato nel territorio dello Stato o nel territorio occupato dalle forze armate somale, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Sezione IV

Degli ostaggi

403. *Parificazione degli ostaggi ai prigionieri di guerra.* — Agli effetti della legge penale militare, gli ostaggi sono equiparati ai prigionieri di guerra.

Capo VI

Dei reati concernenti le requisizioni, contribuzioni e prestazioni militari

404. *Distrazione, occultamento o distruzione di cose requisibili.* — Chiunque, in previsione di un ordine di requisizione, o dopo che l'ordine legale gli è stato intimato, distrae od occulta una o più cose requisibili, è punito con la reclusione militare fino a tre anni; e, se le distrugge o sopprime, con la reclusione militare da tre a dieci anni.

405. *Inadempienza dell'ordine militare di requisizione di cose.* — Chiunque, ancorché in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di adempiere gli obblighi legalmente impostigli dall'autorità militare per la requisizione di cose mobili ovvero di immobili, occorrenti alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

406. *Inottemperanza alla richiesta di prestazioni personali.* — Chiunque, ancorché in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività professionale, o, comunque la propria opera personale, legalmente richiesta dall'autorità militare per servizi occorrenti alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

407. *Omissione o rifiuto di atti di ufficio.* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, legalmente richiesto, omette o rifiuta atti del proprio ufficio o servizio o, comunque, di coadiuvare l'autorità militare in ciò che ha attinenza con la requisizione, la prestazione o la contribuzione di guerra, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

408. *Requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie o eccessive.* — 1. Il militare, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, senza autorizzazione o senza necessità, o violando le norme stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali, impone requisizioni o prestazioni, o leva contribuzioni di guerra, ovvero eccede nella esecuzione dell'incarico ricevuto, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

3. Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena è della morte con degradazione.

409. *Contribuzioni posteriori alla conclusione della pace.* — Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al comandante, che, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale della conclusione della pace, leva una contribuzione di guerra nel territorio dello Stato con il quale la

pace è conclusa, ovvero impone il pagamento di contribuzioni non ancora soddisfatte.

410. Abuso nelle requisizioni di alloggi per militari. — Il militare, che, in occasione di requisizione di alloggio militare, usa violenza o minaccia per costringere colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Capo VII

Dell'abuso delle prede belliche

411. Appropriazione della preda. — 1. Chiunque si appropria una cosa costituente preda bellica, della quale abbia il possesso, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

2. Se il fatto è commesso su cose costituenti preda bellica e trovate abbandonate, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

412. Acquisto o ritenzione della preda. — 1. Fuori del caso di concorso nei reati preveduti dall'articolo precedente, chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta o, a qualsiasi titolo, ritiene cose costituenti preda bellica, senza che abbiano legittimamente cessato di appartenere all'amministrazione militare somala, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

2. Se le cose anzidette, che hanno formato oggetto dell'acquisto, dell'occultamento o della ritenzione, sono state trovate abbandonate, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

413. *Distruzione o deterioramento della preda.* — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte inservibili cose costituenti preda bellica, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Capo VIII

Disposizioni speciali

414. *Omesso impedimento di determinati reati militari.* — Ferme in ogni altro caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 20 del codice penale e quelle dell'articolo 122 del codice penale militare di pace, il militare, che, per timore di un pericolo o per altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 370, 371, 376, 377, 386 e 387, è punito:

a) con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato la legge stabilisce la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo;

b) negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

2. Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena della legge stabilita per il reato, di cui non è stata impedita l'esecuzione. Nondimeno, il giudice può diminuire la pena.

3. Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, ai fini della determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che hanno diretto gli atti di ribellione o di indisciplina collettiva.